

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 185/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro - Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1) RICORSO DELL’A.S. SIMALD CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €750,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE ANGILLETTA SIMONE, SEGUITO GARA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE SIMALD/REAL PESCARA** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 401 del 4.2.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Simald Calcio a 5 di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2) RICORSO DELL’A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL NAPOLI FUTSAL/LORETO APRUTINO C5 DEL 22.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 396 del 3.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Giuseppe Sica, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**3)RICORSO DELL’A.S.D. LECCO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI €1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DA GIUOCO PER 1 GARA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCO CALCIO A 5/NEW TEAM CALCIO A 5 DEL 9.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 419 dell’11.2.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Lecco Calcio a 5 di Lecco, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a €1.000,00.

Conferma nel resto la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges, Dr. Giuseppe Sica, - Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**4)RICORSO DEL SIG. MARRAS MICHELINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.10.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BASILEA CALCIO A 5/PRO CAPOTERRA 2000 DEL 5.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 414 del 9.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marras Michelino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 18 febbraio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete